



IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i. recante "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i. recante "Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e s.m.i. recante "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

VISTA la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7 recante "Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali";

VISTA la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 recante "Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane";

VISTA la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, relativa all'istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, il cui art. 1, al comma 1 dispone che «è disciplinata l'istituzione di nove liberi Consorzi comunali, di seguito liberi consorzi, che in sede di prima applicazione e fino all'approvazione della legge di cui all'articolo 2 coincidono con le Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, le quali assumono la denominazione di liberi Consorzi comunali» e al comma 6 prescrive che «nelle more dell'approvazione della legge di cui all'articolo 2 i liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle province regionali, mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici.»;

CONSIDERATO che la richiamata legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 dispone, altresì, all'art. 13, comma 1, che «nelle more dell'approvazione della legge istitutiva di cui al comma 6 dell'art. 2, le funzioni dei liberi Consorzi di cui al comma 6 dell'art. 1 continuano ad essere esercitate, fino all'insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi e delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2014, da commissari straordinari ai sensi dell'art. 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i.»;

RICHIAMATI il D.P. nr.86/S.G./Serv.1 dell'8 aprile 2014 con cui è stato nominato il Commissario Straordinario presso il Libero Consorzio di Caltanissetta fino all'insediamento degli Organi dei predetti Liberi Consorzi comunali e delle Città Metropolitane e, comunque non oltre il 31 ottobre 2014 e il D.A. nr. 402 del 31 ottobre 2014 con cui, prendendo atto della cessazione di tale Commissario Straordinario, si è provveduto a incaricare un funzionario del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali ai sensi degli artt.24 e 25 della legge regionale 3 dicembre 1991, nr.44 e s.m.i., per garantire la continuità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nr. 49 del 21 novembre 2014 è stata pubblicata la legge regionale 20 novembre 2014, nr.26 relativa al "Differimento dei termini previsti al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 24 marzo 2014, nr.8. Disposizioni in materia di

